

L'efficacia diretta del diritto europeo

Dispensa n. 3

Elisabetta Sanna

Per efficacia diretta (o applicabilità diretta) si intende la possibilità per i singoli cittadini di invocare direttamente l'applicazione di una norma europea dinanzi a una giurisdizione nazionale o europea.

Tale principio si applica unicamente ad alcuni atti europei ed è inoltre subordinato a diverse condizioni.

L'efficacia diretta del diritto europeo è, insieme al principio del [primato](#) del diritto europeo, un principio cardine del diritto europeo. Esso è stato introdotto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e consente ai singoli di invocare direttamente il diritto europeo dinanzi ai tribunali, a prescindere dall'esistenza di atti normativi di diritto nazionale.

Il principio dell'efficacia diretta garantisce quindi l'**applicabilità** e l'**efficacia** del diritto europeo negli Stati membri. Tuttavia, la CGUE ha definito diverse condizioni da soddisfare affinché un atto giuridico europeo possa essere direttamente applicabile. L'efficacia diretta di un atto può inoltre riguardare unicamente i rapporti tra un singolo e

uno Stato membro, una pubblica amministrazione (efficacia diretta verticale) oppure essere estesa ai rapporti tra singoli privati (efficacia diretta orizzontale).

Definizione

L'efficacia diretta del diritto europeo è stata introdotta dalla Corte di giustizia con la **sentenza Van Gend en Loos** del 5 febbraio 1963. In tale sentenza la Corte ha stabilito che il diritto europeo non solo impone obblighi agli Stati membri ma attribuisce anche diritti ai singoli. I singoli possono pertanto avvalersi di tali diritti e **invocare direttamente le norme europee** dinanzi alle giurisdizioni nazionali ed europee. Non è quindi necessario che lo Stato membro recepisca la norma europea in questione nel proprio ordinamento giuridico interno.

Efficacia diretta orizzontale e verticale

L'efficacia diretta ha due aspetti: verticale e orizzontale.

L'**efficacia diretta verticale** si spiega nei rapporti tra i singoli e lo Stato: i singoli possono far valere una norma europea nei confronti dello Stato.

L'**efficacia diretta orizzontale** si manifesta nei rapporti tra singoli, ossia consente a un singolo di invocare una norma europea nei confronti di un altro singolo.

A seconda del tipo di atto in questione, la Corte di giustizia ha distinto tra **efficacia diretta piena**

(orizzontale e verticale) ed **efficacia diretta parziale** (solo verticale).

Efficacia diretta e diritto primario

Per quanto riguarda il diritto primario, ossia i testi fondanti dell'ordinamento giuridico europeo, la Corte di giustizia, nella sentenza Van Gend en Loos, ha sancito il principio dell'efficacia diretta, subordinandolo tuttavia alla condizione che gli obblighi siano **precisi, chiari e incondizionati** e **non richiedano misure complementari** di carattere nazionale o europeo.

Nella sentenza Becker del 19 gennaio 1982, la Corte di giustizia ha negato l'efficacia diretta qualora gli Stati abbiano un seppur minimo margine discrezionale nell'attuazione della disposizione considerata (sentenza del 12 dicembre 1990, Kaefer e Procacci).

Efficacia diretta e diritto derivato

Il principio dell'efficacia diretta riguarda anche gli atti di diritto derivato, ossia adottati dalle istituzioni sulla base dei trattati istitutivi. Tuttavia, la portata dell'efficacia diretta varia a seconda del tipo di atto.

Il regolamento comunitario: i regolamenti hanno sempre un'efficacia diretta. L'articolo 288 del trattato sul funzionamento dell'UE precisa infatti che i regolamenti sono direttamente applicabili negli Stati membri. La Corte di giustizia precisa nella sentenza *Politi* del 14 dicembre 1971 che si tratta di un'efficacia diretta piena.

La direttiva: la direttiva è un atto rivolto agli Stati membri che deve essere recepito dai medesimi nei rispettivi diritti nazionali. Ciononostante, in alcuni casi, la Corte di giustizia riconosce alla direttiva un'efficacia diretta al fine di tutelare i diritti dei singoli. La Corte ha quindi stabilito nella propria giurisprudenza che una direttiva ha efficacia diretta quando le sue disposizioni sono incondizionate e sufficientemente chiare e precise (sentenza del 4 dicembre 1974, Van Duyn).

Tuttavia, l'efficacia diretta può avere carattere solo verticale ed essere applicabile soltanto se gli Stati membri non hanno recepito la direttiva entro i termini previsti (sentenza del 5 aprile 1979, Ratti).

La decisione: le decisioni possono avere efficacia diretta quando designano uno Stato membro come destinatario. La Corte di giustizia riconosce quindi un'efficacia diretta solo verticale (sentenza del 10 novembre 1972, HansaFleisch).

Gli accordi internazionali: nella sentenza Demirel del 30 settembre 1987 la Corte di giustizia ha riconosciuto un'efficacia diretta a taluni accordi in base agli stessi criteri stabiliti dalla sentenza Van Gend en Loos;

I pareri e le raccomandazioni: i pareri e le raccomandazioni non sono giuridicamente vincolanti e sono quindi privi di efficacia diretta.